



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Ricevuto in corso di conferenza
30/3/17
De Natale



17/29/CU4/C4

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e Province autonome, fermi restando gli emendamenti già accolti dal MIT, esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 50/2016”, condizionato all’accoglimento integrale delle proposte emendative ritenute “prioritarie” di cui all’allegato “A” al presente documento.

In particolare la Conferenza evidenzia la centralità dei seguenti emendamenti:

1. All’art. 36, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma “*7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.*
2. All’art. 21, comma 7, eliminare il seguente ultimo periodo: “~~H Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.~~”
3. All’articolo 95, comma 4, lettera a), si propone di sostituire le parole “*1.000.000 di euro*” con le parole “**2.000.000 di euro**”.

La Conferenza, inoltre, propone, in un’ottica di leale collaborazione, gli ulteriori emendamenti di cui all’allegato “B”, volti a migliorare e semplificare l’applicazione degli strumenti normativi adottati.

Roma, 30 marzo 2017

AP

TESTO EMENDAMENTI RITENUTI PRIORITARI – ALLEGATO “A”

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO

PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO

MOTIVAZIONE

| Art. 3 – comma 1: Definizioni | si propone l'estensione dell'ambito di applicazione dei "favori" oggetto di Codice in quanto tali tipologie di lavori non sono presenti ancorché richiamati nell'ambito del decreto progettazione. |
|--|---|
| nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere, riqualificazione energetica, riconfigurazione urbana, rigenerazione urbana, opere infrastrutturali ed idrauliche; | si introduce tale ultima definizione in quanto richiamata all'articolo 23 comma 1 e all'articolo 36 comma 6 del presente decreto |
|) <> Gruppi di categorie ritenute omogenee>>: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; | si ritiene correttamente di inserire la definizione a livello di norma codicistica essendo più volte richiamata anche sul decreto progettazione. |
|) manutenzione (preventiva, ordinaria e straordinaria); la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere efficacemente la propria funzione; | le definizioni di "costo" ed "onere" della sicurezza sono inserite per chiarire i contenuti in relazione ai diversi punti richiamati del decreto. Infatti i "costi", secondo quanto riportato al punto 4 dell'allegato XV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono quantificati direttamente dalla stazione appaltante nel bando di gara, con indicazione di non assoggettabilità al ribasso d'asta. Gli "oneri" della sicurezza sono invece riconducibili all'impresa e connessi alla gestione del rischio aziendale, a prescindere dall'esecuzione dei singoli contratti d'appalto, riguardando adempimenti obbligatori in virtù della normativa vigente. |
|) <> Costi della sicurezza>>: i costi della sicurezza di cui agli articoli 26 e 100 del Decreto Legislativo 81/2008; |) <> Oneri aziendali della sicurezza>>: gli oneri aziendali della sicurezza a carico dell'operatore economico riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; |
|) <> Quadro esigenziale>>: il documento redatto dell'amministrazione prospettico alla progettazione che individua gli obiettivi posti a base dell'intervento. | si ritiene necessario l'inserimento anche di tale definizione essendo tale documento richiamato nell'articolo 23 comma 3 |
| oo-ter) <> lavori di categoria scorporabile>>, la categoria di lavori non appartenenti alla categoria prevalente e indicata nei documenti di gara, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48, comma 2, del presente codice; si considerano lavori di categoria scorporabile i lavori, della categoria generale o specializzata, di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro e i lavori delle categorie di cui all'articolo 89, comma | il riferimento risultava errato. |

| | |
|---|---|
| <p>11;</p> <p>.....) <principio di unicità del luogo di pubblicazione> è il principio secondo il quale gli atti e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicità telematica previsti dal presente decreto, nonché dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza così come modificato del decreto legislativo 26 marzo 2016 n.97, sono pubblicati in un unico luogo, che deve coincidere con il luogo di pubblicazione originaria, ed ogni ulteriore obbligo verso banche dati o piattaforme diverse può essere assolto indicando il collegamento ipertestuale reso disponibile dal sistema che ha ricevuto la prima pubblicazione.</p> | <p><i>l'inserimento del principio di unicità del luogo di pubblicazione risponde agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, al fine di eliminare le duplicazioni e le incerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</i></p> |
| <p>Art. 21: Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti</p> <p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e per gli enti locali secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi e dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Cipe, sentita la Conferenza unificata sono presenti definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il | <p>Tale modifica derivava dalla necessità di contemporare il diverso contenuto degli atti di bilancio delle regioni da quello degli enti locali.</p> <p><i>Tale separazione della programmazione relativa ai lavori e di quella relativa a servizi e forniture e la duplicazione delle piattaforme per la pubblicazione comporta un ulteriore onere necessario alla creazione e gestione di una nuova piattaforma informatica nonché un appesantimento delle procedure a carico delle pubbliche amministrazioni che sarebbero obbligate ad accedere a piattaforme diverse nonché ad adeguare i propri profili del committente mediante l'accesso a diverse piattaforme. Le modalità con le quali il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle finanze, e gli ulteriori soggetti gestori di banche dati e piattaforme, sono definite nell'ambito del Protocollo generale di cui al nuovo comma 5 dell'art.29 proposto dalle Regioni. L'eliminazione dell'ultimo capoverso del comma 7 risponde al principio di univocità dell'invio e risponde quindi agli obiettivi di riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e la razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, al fine di eliminare le duplicazioni e le incerenze nelle informazioni e di consentire che gli obblighi di trasparenza siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni.</i></p> <p>si propone di prevedere un'intesa con le autonomie in quanto l'attuale formulazione non sembra sufficiente a rispettare il principio di autonomia organizzativa ex art. 117 Costituzione.</p> |
| <p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Cipe, sentita la Conferenza unificata sono presenti definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il | <p>di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Cipe, sentita la Conferenza unificata sono presenti definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il |

riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuando anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.

Art. 23: Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sviluppato secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3. Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, —nonché— schemi.


Nella seconda fase di elaborazione, qualora sia elaborato in due fasi, esso comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, **sentita la Conferenza Unificata**, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione. Tale decreto tiene conto di livelli di semplificazione diversificati per la manutenzione ordinaria, per la manutenzione straordinaria e per complessità e importo.

si ritiene opportuno la condivisione di tale decreto in quanto impatta si ritiene opportuno la condivisione di tale decreto in quanto impatta in maniera significativa sulle realtà territoriali.

si ritiene necessario apportare tali integrazioni all'attuale formulazione al fine di evidenziare il necessario coordinamento con il decreto attuativo in materia di progettazione attualmente in fase di redazione.

si ritiene necessario apportare tali integrazioni all'attuale formulazione al fine di evidenziare il necessario coordinamento con il decreto attuativo in materia di progettazione attualmente in fase di redazione.



| | | | |
|-----|--|---|---|
| | fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa. | 5-ter. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi del DPR 327/01 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica, che sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 dell'art. 19 del DPR 327/01, dovrà comprendere i contenuti di cui al precedente comma 5. | l'emendamento si ritiene necessario al fine di garantire l'allineamento e l'eliminazione delle disposizioni contrastanti relative alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici con quelle definite dal testo unico sugli espropri. |
| 6. | Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svilimento di indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, idrauliche, idrologiche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di studi verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3 , dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere comprensive o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. | 6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svilimento di indagini geologiche e geognostiche, idrogeologiche, idrauliche, idrologiche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di studi verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3 , dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere comprensive o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. | Non sono state indicate le modalità di calcolo della spesa per il livello di fattibilità, come invece proposto per i successivi livelli; si ritiene dunque opportuno inserire il richiamo alle modalità come definite nel decreto di cui al comma 3. |
| 7. | Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabili dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescrive autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 . | 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabili dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescrive autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. | Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabili dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescrive autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16 . |
| 16. | Per i contatti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contatti relativi a lavori il costo dei materiali e degli impianti prodotti, delle lavorazioni e delle attrezature è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitorientemente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno | 16. Per i contatti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contatti relativi a lavori il costo dei materiali e degli impianti prodotti, delle lavorazioni e delle attrezature è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitorientemente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno | La norma, facente parte di un impianto normativo che mira a costruire procedure che contrastino il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, è condivisa dalle Regioni, che incontrano tuttavia difficoltà nel darne attuazione per mancanza di strumenti tecnici e giuridici finanziari a garantire agli operatori economici parità di trattamento e semplificazione nell'accesso alle gare. La disposizione di cui si chiede la modifica, reintroduce, rafforzandone la portata, una previsione riguardante il costo della manodopera già abrogata nel 2011 (dl 70/2011), reintrodotta nel 2013 (l. 98/2013) e definitivamente abrogata con il d.lgs. 50/2016. Tale previsione risultava di difficile applicazione come rilevato dall'ANAC nella segnalazione n. 2/2014, nella quale si evidenziava che la norma non poteva trovare applicazione senza ingenerare effetti distorsivi del mercato e ledeva il principio della libera |



anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Nei contratti di affidozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.**

successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. **Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. Ai costi della manodopera si applica quanto previsto dall'art.95 comma 10. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta.**

concorrenza. Su tale disposizioni si è pronunciata più volte la giurisprudenza amministrativa (Cons. st. 1743/2015; 32/2015; Tar Lombardia 3143/2014; Tar Lazio 4712/2015) ritenendo che il ribasso offerto deve essere fatto sull'importo dell'appalto compreso il costo del personale che non può essere scorporato dall'importo dell'appalto stesso. Quindi, la previsione introdotta in contrasto con la giurisprudenza sopra evidenziata ed espone ad effetti distorsivi della concorrenza oltre al rischio di responsabilità per danno erariale in quanto verrebbero riconosciuti all'operatore costi non realmente sopportati dallo stesso in quanto tali costi sarebbero determinati in via preventiva senza tenere conto della reale capacità organizzativa delle imprese.

Si propone una formulazione differente, attraverso una necessaria modifica all'art. 95, diretta a prevedere l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).

Art. 28: Principi in materia di trasparenza

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione - trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni, dei seggettivi, della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina l'estratto del verbale contenente le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa attese della valutazione dei seggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il

Si propone l'eliminazione del termine "tutti" in quanto telenco degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013 è definito con provvedimento dell'ANAC e non include tutti gli atti relativi alla programmazione e affidamento.

La seconda modifica è volta ad introdurre una semplificazione nell'iter del procedimento di gara, salvaguardando comunque la possibilità di adire in giudizio nei confronti delle ammissioni/esclusioni in quanto il verbale è un atto proveniente dal seggio di gara che può essere impugnato autonomamente.

La terza proposta di modifica tende a coordinare meglio il testo a seguito dell'inserimento di quanto previsto precedentemente all'articolo 76, comma 3.

Si propone infine l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione delle gestioni finanziarie in quanto si ritengono già oggetto di altri obblighi informativi quali quelli di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012

| | | |
|---|---|--|
| <p>provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata -e- curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p> <p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p> <p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> | <p>2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previste dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.</p> <p>4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.</p> | <p>5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui al comma 4 definiscono con un protocollo generale le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti fra le rispettive banche dati nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di univocità dell'invio delle informazioni.</p> <p>L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.</p> |
| <p>collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili. E' inoltre pubblicata -e- curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. I termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.</p> | <p>Si propone l'eliminazione per intero del comma 2 in quanto l'obbligo di pubblicazione di bandi ed esiti sulla piattaforma Anac è già disposto dall'art. 73 per le procedure sopra soglia e dall'art. 36 c. 9 per le procedure sotto soglia, e la condivisione con altre banche dati e piattaforme è regolata secondo i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo.</p> | <p>Si propone di modificare il comma 4 per sottolineare l'auspicabile massima integrazione fra i sistemi informatizzati regionali, le piattaforme regionali di e-procurement e le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.</p> |



| | | |
|--|--|---|
| | Art. 34: Criteri di sostenibilità energetica e ambientale | e degli atti a fini di pubblicità, monitoraggio e/o trasparenza. Sottolineando che a tali sistemi integrati dovranno fare prioritariamente riferimento per finalità di pianificazione e monitoraggio ogni altro Ente o Amministrazione così evitando l'ulteriore proliferazione di rilevazioni e flussi di monitoraggio autonomi. |
| 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. | 3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere prevista, altresì, l'aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d'asta indicato al comma 2. | Si segnala la pericolosità insita nell'imposizione dell'obbligo di tenere in considerazione i CAM definiti dal decreto di cui al comma 1 al fini della stesura dei documenti di gara. Tale scelta di politica legislativa comporterebbe la paralisi di tutte le opere pubbliche con conseguenze di tutta evidenza sullo sviluppo e l'economia nazionale. Si ritiene quindi maggiormente opportuno sostituire, con il presente emendamento, la previsione di un obbligo con una mera indicazione. |
| 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 3bis, si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione. | 3bis. Nel caso di contratti relativi agli affidamenti di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono attuati, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare. | Con il presente emendamento si intende rappresentare come l'inserimento dei "criteri ambientali minimi" nella documentazione di gara non possa essere automatica ed obbligatoria per tutte le tipologie di intervento di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione e per la gestione dei cantieri di edifici pubblici della pubblica amministrazione, ma debba essere valutata in funzione della modalità di intervento e della localizzazione dello stesso. Infatti se tali criteri risultano assolutamente condivisibili in via teorica, difficilmente risultano applicabili nella definizione di progettazioni e realizzazioni in maniera indifferenziata ad interventi edili per edifici pubblici in un ambito di tessuto urbano consolidato, senza stravolgere l'assetto urbanistico edilizio esistente. Nello specifico in un ambito urbanistico consolidato, diverso è intervenire in un ambito di trasformazione, quindi con un intervento di riassetto urbanistico complessivo che ridegna strade, aree a servizi ed edifici pubblici – oppure – con un intervento di ristrutturazione edilizia dell'esistente o di demolizione e ricostruzione che riguarda un singolo lotto fondiario - quindi al netto delle aree per strade ed aree a servizi - che deve misurarsi gioco forza con edifici, morfologie e rapporti tra spazi pubblici e privati esistenti. |
| 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione. | Art. 36: Contratti sottosoglia | La modifica proposta intende tradurre il principio di massima semplificazione negli affidamenti di modico valore esplicitato nella legge delega. |
| 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: | 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: | a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <p>2 bis . Ai fini degli affidamenti di lavori di cui al comma 2 e nel limite di importo di 300.000 euro, fermi restando gli obblighi di qualificazione degli operatori economici ai cui all'articolo 84 e gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 29, restano salve le disposizioni previste per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale e di difesa del territorio previste dal D.Lgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e dal D.lgs 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". Gli elenchi di operatori previsti dall'art. 7 del D. Lgs 227/2001 sono formati e gestiti nel rispetto di quanto previsto al comma 7.</p> <p>2 ter. Nel caso di affidamenti di forniture e servizi inferiori a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o del costo del ciclo di vita di cui all'articolo 95 comma 2, le stazioni appaltanti non applicano l'articolo 77 e nominano una commissione giudicatrice individuando i membri sulla base di criteri di competenza e trasparenza preventivamente individuati.</p> <p>5-bis. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, lettera a), procede agli adempimenti previsti dall'art. 29 comma 1 a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione di cui all'articolo 32 comma 5.</p> <p>7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.</p> | <p>Il presente emendamento è diretto a chiarire, a seguito del D.Lgs 50/2016, la permanenza delle disposizioni vigenti definite per gli affidamenti nel settore agricolo forestale con i Dgs 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione settore agricolo forestale a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57" e con il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". In particolare sulla base dell'art. 7 del D.Lgs 227/2001 gli affidamenti avvengono tramite elenchi di operatori formati fra imprese aventi le caratteristiche previste dalla normativa forestale.</p> | <p>Tale modifica intende introdurre una norma di semplificazione, richiesta peraltro da molti RUP nella consultazione pubblica, che consentirebbe di ridurre i costi relativi ai commissari in funzione del modesto valore delle procedure individuate, che peraltro non rientrano tra le fasce di importo in cui opera il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.</p> | <p>Misura di semplificazione richiesta anche nella consultazione sui RUP.</p> | <p>La modifica proposta con il comma 2 bis è finalizzata a valorizzare le esigenze sociali in ottinenza ai principi di economicità dell'appalto, semplificazione e implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo conto degli aspetti della territorialità e della filiera corta, per risolvere la problematica fortemente sentita, dalle stazioni appaltanti da un lato e dagli operatori economici dall'altro.</p> | <p>Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice.</p> |
| <p>Art. 77: Commissione di aggiudicazione</p> <ol style="list-style-type: none"> Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo/a efficacia quale il costo del ciclo di vita, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 e del criterio del prezzo e del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione | <p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del solo costo/a efficacia quale il costo del ciclo di vita, determinato ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 7 e del criterio del prezzo e del costo fisso di cui all'articolo 95, comma 7, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nel specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.</p> | <p>L'integrazione si rende necessaria per precisare che non è necessario procedere alla nomina della commissione aggiudicatrice in caso di aggiudicazione sulla base del solo prezzo, atteso che in tal Caso l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avviene sulla base di una mera attività istruttoria che non richiede competenze e valutazioni specialistiche.</p> | <p>Si ritiene opportuno collocare in questo comma per omogeneità di argomento la facoltà della stazione appaltante di nominare il RUP a componente della Commissione giudicatrice.</p> | <p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a. INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione</p> | |

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori **regionali** di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risultato ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. **Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita rispetto a quelli dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rispetto del principio di rotazione.** Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stazione appaltante, La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, **escluso il Presidente.** Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. **La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.**

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative componenti della commissione giudicatrice di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto.

L'ulteriore modifica serve a coordinare il testo con la modifica proposta al comma 2-bis per le gare di modico valore.

Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.

Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.

dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risultato ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita rispetto a quelli dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dalla stazione appaltante. L'ANAC comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, l'elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di rotazione. La stazione appaltante può **In ogni caso nominare il RUP a membro della commissione giudicatrice; fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2 bis** in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di particolare complessità, nominare **alcuni ulteriori** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.

Tale modifica si ricollega a quella proposta con riferimento al comma 3.

Le ipotesi indicate nel comma non attengono a situazioni di incompatibilità in via generale ma a situazioni specifiche che si possono configurare in riferimento ad ipotesi specifiche procedure di gara di una stazione appaltante e non a tutte quindi la cancellazione dall'albo rappresenta una misura eccessiva.

La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.



| | | | |
|--|---|--|---|
| | Art. 94: Principi generali in materia di selezione | <p>2-bis. Nelle procedure aperte, le stazioni appaltanti possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza dei motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi del presente codice. Se si avvalgono di tale possibilità, le stazioni appaltanti indicano nel bando che si avvalgono di tale possibilità e fissano le modalità di verifica, anche a campione, dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione garantendo che questa sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 80 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dalla stazione appaltante.</p> <p>Nel caso di applicazione dell'articolo 97 comma 8, la stazione appaltante sulla base dell'esito della verifica di cui ai precedenti periodi, procede a ricalcolare la soglia di anomalia.</p> | <p><i>E stata effettuata una riformulazione del comma al fine di facilitarne l'applicazione dettando una disciplina più compatta per ipotesi non ricomprese nella formulazione precedente.</i></p> |
| | Art. 95: Criteri di aggiudicazione dell'appalto | <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, tenute-cente che-la-rispondenza-ai-requisiti-di-qualità-è-garantita-dall'obbligo-che-la-procedura-di-gara-avvenga-sulla-base-del-progetto-esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p> | <p><i>Si propone di elevarre l'importo per l'utilizzazione del criterio del solo prezzo, da 1 milione a 2 milioni di euro, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento di opere di modesto importo a fronte dell'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva.</i></p> |
| | Art. 96: Criteri di aggiudicazione dell'appalto | <p>4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:</p> <p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenute-cente che-la-rispondenza-ai-requisiti-di-qualità-è-garantita-dall'obbligo-che-la-procedura-di-gara-avvenga-sulla-base-del-progetto-esecutivo quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;</p> <p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;</p> <p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.</p> <p>c-bis) quando ricorrono i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).</p> | <p><i>Si propone di elevarre l'importo per l'utilizzazione del criterio del solo prezzo, da 1 milione a 2 milioni di euro, al fine di semplificare e ridurre i tempi di affidamento di opere di modesto importo a fronte dell'obbligo per la stazione appaltante di porre a base di gara la progettazione esecutiva.</i></p> |
| | Art. 97: Criteri di aggiudicazione dell'appalto | <p>10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> | <p><i>Si propone, in coerenza con quanto proposto all'art. 23 comma 16, l'indicazione del costo complessivo della manodopera impiegata nell'esecuzione del contratto e la verifica da parte dell'amministrazione prima dell'aggiudicazione del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle Tabelle del Ministero del Lavoro. Si propone l'esclusione di tale adempimento per gli affidamenti in cui non è previsto impiego di manodopera e per quelli di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) (affidamento diretto inferiore a 40.000€).</i></p> |



Art. 102. Collaudo

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuglioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici **di lavori** di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo individui dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento **per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se necessarie.** Per i lavori di importo o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro, è facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Nei casi di cui al presente comma, il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Le modifiche proposte ai commi indicate sono tese a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quella della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi. Inoltre si attribuisce la competenza ad emanare il certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 al R.U.P.

3. Il collaudo finale o la **verifica di conformità** deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decoro tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità possano essere sostituiti.

3. Il collaudo finale o la **verifica di conformità** deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decoro tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di conformità possano essere sostituiti.

essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate in corso di esecuzione e finale, la relativa verifica di conformità, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione tempistica, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate altre, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolo speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

Art. 183: Finanza di progetto

sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2.

Art. 111: Controllo tecnico, contabile e amministrativo

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantire trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate in corso di esecuzione e finale, la relativa verifica di conformità, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori o l'attività di direzione dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato, ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

1-bis. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolo speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici determina i criteri da adottarsi per la determinazione di tali costi.

L'integrazione proposta ha la finalità di disciplinare nel decreto le ipotesi in cui all'interno dell'amministrazione non vi sono figure che possono ricoprire l'incarico di direttore dell'esecuzione ed occorre ricorrere all'esterno.

Si propone di eliminare l'inciso in quanto in contrasto con i contenuti dell'articolo 5 del decreto di cui all'articolo 23 comma 3. Inoltre tali affidamenti si configurano come servizi per i quali occorre osservare le disposizioni degli articoli 36 e 95 del codice.



| | | |
|--|--|--|
| <p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, le finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti approvati dalle Regioni per le opere di interesse regionale.</p> | <p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, è necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti approvati dalle Regioni per le opere di interesse regionale.</p> | <p>Sì propone di integrare l'ultimo periodo del comma 1 con la previsione anche della programmazione regionale in caso di opere di interesse regionale e non statale. Per tali opere non potrebbero altrimenti essere attivate iniziative di PPP.</p> |
| <p>2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitoli-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta fermata l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'ememanzione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.</p> | <p>2. L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitoli-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta fermata l'impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'ememanzione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.</p> | <p>Per l'elaborazione degli atti di cui al presente comma l'Autorità Conferenze delle Regioni e delle Province autonome, Anci e Upi.</p> |
| <p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca-Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire l'accessibilità, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa preddeterminate e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca-Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle</p> | <p>8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca-Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire l'accessibilità, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa preddeterminate e successive. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca-Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle</p> | <p>Al comma 8 si richiama il protocollo generale di cui al comma 5 dell'art. 29 ed i relativi principi che ricomprendono anche quello di univocità dell'invio dell'informazione estendendolo peraltro a tutti i settori di lavori, forniture e servizi.</p> <p>Al comma 9 si richiamano le sezioni regionali quali unica articolazione regionale dell'Observatorio, le cui funzioni e ruoli sono disciplinate da un apposito Protocollo sottoscritto tra Autorità e la</p> |



gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodomiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati di interoperabilità, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e le regioni e le province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art. 29, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, commma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Fermo restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisse informazioni non veritieri, l'Autorità può interrogare la sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali

Conferenza Stato-Regioni

informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, a essa prodomiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorità individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità *in coerenza con il protocollo generale di cui al comma 5 art. 29 ed i relativi principi, autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 art. 29*, concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, commma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari e il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza previsti. Fermo restando l'autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, l'Autorità e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione della corruzione e di tutela della legalità dell'Autorità e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l'utilizzo dei dati nell'interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso *presso le sezioni regionali* e altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L'Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisse informazioni non veritieri, l'Autorità può interrogare la sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali

fornisce informazioni non veritiero, l'Autorità può interrogare la sanzione amministrativa pecunaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. *Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esponente dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.*

Art 216: Disposizioni transitorie e di coordinamento

12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. *Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti sono competenti a verificare la sussistenza dei requisiti dei commissari estratti e comunicati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 77, comma 3. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esponente dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.*

Tale modifica si rende necessaria per limitare gli oneri di verifica a quanto di competenza della stazione appaltante in relazione alle fattispecie ostiative per le quali la stazione appaltante stessa è in grado di acquisire un riscontro certo in tempi compatibili con una ragionevole durata della procedura di affidamento, ferme restando le verifiche anche a campione di competenza di ANAC. La formulazione dello schema di correttivo infatti trasferisce in capo alla stazione appaltante un'elevata mole di oneri amministrativi aggiuntivi comportanti l'apertura di un ulteriore subprocedimento per le verifiche predeite, che si somma al subprocedimento per l'acquisizione da ANAC dei nominativi dei commissari di gara, subprocedimento la cui temporistica non breve si va ad aggiungere alla non breve durata delle procedure ove si consideri che le disposizioni si applicano anche agli appalti di più modesto valore economico per la cui disciplina la legge delega ha indicato il criterio della semplificazione e rapidità delle procedure.



TESTO ULTERIORI EMENDAMENTI – ALLEGATO “B”

TESTO D.LGS 50/2016 – IN GRASSETTO SE CORRETTIVO

PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO

MOTIVAZIONE

| | Art. 24: Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatarici in materia di lavori pubblici | |
|--|---|---|
| | <p>1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consorzi di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire; c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge; d) dai soggetti di cui all'articolo 46. <p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti -al relativo -albo -professionale. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.</p> <p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottiimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottiimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione.</p> | <p>Si propone l'integrazione in quanto l'attuale formulazione non ricomprende tra le figure professionali il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>La richiesta di iscrizione è un aggravio per i dipendenti e non necessaria per la progettazione in quanto è sufficiente l'abilitazione e non l'iscrizione. In subordine, qualora dovesse essere confermata tale formulazione si propone, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno che svolgano l'attività di progettazione in via esclusiva per l'amministrazione, di prevedere i relativi costi a carico dell'amministrazione e non del dipendente ovvero che l'iscrizione sia a titolo gratuito.</p> <p>Si propone di non circoscrivere la disposizione al solo progettista del livello messo a base di gara in quanto la modifica introdotta si pone in contrasto con la legge europea bis del 2013 nella quale era previsto che il progettista di qualunque livello di progettazione dovesse dimostrare l'assenza di una posizione di vantaggio nel caso di aggiudicazione. Si suggerisce di estendere il rinvio anche alle ipotesi di appalto integrato.</p> |



| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|
| <p>collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.</p> | <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata Nel contratto stipulato con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p> | <p>8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata Nel contratto stipulato con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.</p> | <p>Art 26: Verifica preventiva della progettazione</p> <p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p> | <p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p> | <p>1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica per ogni livello di progettazione la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.</p> <p>2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.</p> | <p>Art 27: Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori</p> <p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica normativa in materia ambientale, paesaggistica e antisismica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p> | <p>1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni né di tracciato né in materia di regolamentazione ambientale e paesaggistica normativa in materia ambientale, paesaggistica e antisismica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza di variazioni deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte dei soggetti competenti. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.</p> |
| | | | | | | | <p>Art 30: Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e</p> |



| | | | |
|--|---|---|--|
| | concessioni | <p>4. Al personale impiegato nei lavori e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, effettuata da enti previdenziali e assicurativi.</p> | <p>Nelle forniture non è possibile imporre l'applicazione di un contratto collettivo territoriale, in quanto ai dipendenti che lavorano per il fornitore si applica il contratto collettivo dell'impresa presso la quale gli stessi operano.</p> |
| | Art. 32: Fasi delle procedure di affidamento | <p>14-bis. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurato ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per ritardo nell'esecuzione non possono superare, complessivamente, il 10 per cento dell'importo del contratto. Per i lavori le penali di cui al primo periodo, dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.</p> | <p>Si ritiene opportuno prevedere espressamente penali connesse, oltre che al ritardo nell'esecuzione, anche per l'inadempimento delle prestazioni. Inoltre determinare un range di valore potrebbe essere limitativo specie in contratti di importo non rilevante o in caso di singole prestazioni di importo esiguo.</p> |
| | 14-ter. I capitoli e il computo estimativo-metrico-farne parte integrante del contratto. Sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati, in base alla tipologia e al livello di progettazione posto a base di gara: | <p>a) i capitoli per i lavori e i capitoli speciali descrittivi e prestazionali per i servizi e forniture;</p> <p>b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni per i lavori e per servizi e forniture;</p> <p>c) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 per i lavori ovvero i documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26 comma 3 bis del medesimo decreto per i servizi e le forniture;</p> <p>d) l'elenco prezzi unitari.</p> <p>I documenti di cui alle lettere b) e c) possono anche non essere materialmente allegati al contratto purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.</p> | <p>Si propone di riformulare il comma 14-ter, indicando la documentazione di cui si compone il contratto d'appalto, estendendone l'ambito applicativo ai servizi e forniture. Tale integrazione si rende necessaria per offrire un quadro certo sulla tipologia di documentazione recante la disciplina del rapporto contrattuale e per individuare i documenti che devono essere materialmente allegati al contratto distinguendoli da quelli che invece possono essere richiamati dallo stesso, aspetto rilevante anche ai fini del corretto assolvimento dell'imposta di bollo. Si ritiene opportuno richiamare la vigenza contrattuale degli elaborati grafici e delle relazioni nonché dei documenti attinenti le previsioni di sicurezza di cui al decreto legislativo 81/08. Inoltre si propone lo stralcio del computo metrico estimativo nei lavori in quanto lo stesso, sebbene vada reso disponibile in gara agli operatori economici al fine di una più precisa formulazione dell'offerta, ma non può essere considerato documento contrattuale dato che in tutte le tipologie di appalto (a corpo, a misura, parte a corpo e parte a misura) i prezzi contrattuali sono quelli individuati dall'aggiudicatario e non quelli</p> |

Art. 31: Ruolo e funzioni del responsabile dei procedimenti negli appalti e nelle concessioni

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indica la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

stimati dalla stazione appaltante e contenuti nel computo metrico estimativo.

Ai commi 1 e 3 si propone di eliminare il riferimento all'attività di programmazione da parte del RUP in quanto la stessa programmazione è intesa in senso generale come attività di determinazione delle esigenze complessive di una SA e necessità di avere un responsabile/referente unico e "unitario" con il quale il RUP se già nominato, dovrà relazionarsi contribuendo per quanto di competenza alla predisposizione degli atti di programmazione. Si propone l'eliminazione della parte relativa alle centrali di committenza in quanto tale parti trova una disciplina più completa all'interno del comma 14.

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. È nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indica la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indica la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP-responsabile per le attività di propria competenza un RUP-responsabile per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla centralizzazione e aggregazione delle stazioni appaltanti, il numero e le specificità e le funzioni gestiti direttamente, il quale assume il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo relativamente alla fase di indizione e aggiudicazione della procedura di affidamento. Il responsabile di gara è nominato con

Ai commi 14 le modifiche tengono conto che, in considerazione della centralizzazione e aggregazione delle committenze derivante dal processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, il numero delle procedure in delega è destinato inevitabilmente a crescere sensibilmente. Considerato che il responsabile unico del procedimento per definizione segue la procedura di affidamento dalla fase di progettazione fino al completamento dell'esecuzione,

| | |
|--|---|
| <p>atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento e giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.</p> | <p>anche nelle procedure in delega: 1) il RUP viene nominato dalla stazione appaltante delegante; 2) il responsabile per il sub-procedimento di pubblicazione e aggiudicazione viene nominato dalla stazione appaltante delegata (soggetto aggregatore, centrale di committenza, stazione unica appaltante) e si configura più propriamente come un responsabile di gara.</p> |
| <p>Art. 35: Soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli appalti</p> <p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'importo dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali di anticipazione.</p> | <p>L'integrazione proposta persegue una duplice finalità: riordinare la disciplina in materia di erogazione dell'anticipazione ribandendo il divieto generale con le relative ipotesi derogatorie ed individuando come nuova ipotesi di deroga anche le situazioni di somma urgenza, in cui l'assenza di risorse da parte delle imprese non permette di avviare l'esecuzione dell'appalto nei tempi ristrettissimi richiesti dalla situazione di estrema urgenza. Resta fermo l'obbligo di prestare idonea garanzia.</p> <p>17 bis. Fatto salvo quanto previsto dai commi 18 e 18 bis è fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo dell'appalto.</p> <p>18. Sul valore stimato dell'appalto (da intendersi: "valore del contratto" - n.d.r.) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali di anticipazione.</p> <p>18 bis. In deroga al divieto di cui al comma 17 bis, l'anticipazione è consentita nelle procedure di servizi e forniture relativi ad attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione Europea, ovvero nei casi di somma urgenza di cui all'art. 163, comma 6. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia prevista dal comma 18 e non può superare il 20% dell'importo del contratto.</p> |
| | <p>Art. 37: Aggregazioni e centralizzazione delle committenze</p> <p>2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni</p> |
| | <p>Tale disposizione aveva la finalità di disciplinare nei confronti dei comuni non capoluogo che hanno una disciplina specifica nel comma 4 (derivante dalla legge delega) delle ipotesi con le quali gli stessi potevano procedere autonomamente non doverndosi rispettare</p> |

inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. ***In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie meteorologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante la procedura ordinaria ai sensi dei procedimenti di procedura codice.***

appaltanti i comuni non capoluogo di provincia in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie meteorologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante le evoluzioni di procedura ordinaria ai sensi dei procedimenti di procedura codice.

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- requisiti di base, quali:
 - strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
 - presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
 - sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
 - numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
 - rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- assolvimento degli obblighi di comunicazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;
- per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;

Art. 38: Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committerza

4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:

- requisiti di base, quali:

- strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
- presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
- sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
- numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
- rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

5-bis) regolarità e rispetto dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione sui dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 9;

5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall'articolo 29, comma 3;

Art. 48: Raggiungimenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

gli obblighi di centralizzazione del comma 4. Il richiamo invece necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie meteorologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 e procedono mediante le evoluzioni di procedura ordinaria ai sensi dei procedimenti di procedura codice.

Si propone una nuova formulazione che ricomprenda il 5bis e 5ter, e ricomprenda anche gli obblighi di pubblicità.



| | | |
|---|---|--|
| <p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.</p> <p>Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p> | <p>9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.</p> | <p>Da un divieto indicato nel codice, con la modifica apportata con la bozza di correttivo si ammette, implicitamente, la partecipazione delle associazioni in partecipazione alle gare senza disciplinare la forma e le modalità di partecipazione alle procedure. Vengono così individuate altre tipologie di operatori economici che possono partecipare alle gare oltre a quelli individuati agli articoli 45 e seguenti. Pertanto si propone l'eliminazione della modifica introdotta oppure un coordinamento con gli articoli sopra richiamati, oltreché un disciplina per la partecipazione alle gare di tale associazione.</p> |
| <p>6. La stazione appaltante scadute il termine di ricezione delle offerte, esamina delle offerte esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.</p> | <p>6. La stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art. 94 comma 2bis, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito di detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.</p> | <p>Si propone di ripristinare il comma 6 in quanto il comma 7 ha un richiamo al comma 6</p> |
| <p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia netamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partecipazione all'innovazione, di dialogo competitivo o di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).</p> | <p>1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia netamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partecipazione all'innovazione, di dialogo competitivo o di procedura competitiva con negoziazione in presenza dei presupposti di cui al comma 2 lettera a).</p> | <p>In presenza delle ipotesi di cui al comma 2 lett. a) che legitimano la procedura competitiva con negoziazione di cui al comma 2 lett. a), in quanto la progettazione è oggetto della procedura di gara. Si evidenzia peraltro che gli stessi presupposti legitimano il ricorso al dialogo competitivo espressamente richiesto nel comma 1 bis.</p> |
| <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare adattare | <p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare adattare | <p>Si ritiene che il termine "adottare" costituisca un errore di traduzione dalla direttiva, in quanto il presupposto di queste procedure risiede nell'assenza sul mercato di soluzioni immediatamente disponibili in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione per cui si rende necessario un "adattamento" per l'appunto di quelle offerte dal mercato.</p> <p>È stata inoltre effettuata una riformulazione ai fini di facilitarne l'applicazione in quanto l'ipotesi prevista attiene alla sola previsione contenuta al comma 2 lett. b).</p> |



una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XII;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o risettiva, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammisibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o risettiva precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o risettiva, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammisibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o risettiva precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

Art. 64: Dialogo competitivo

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ~~e, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso di preinformazione o dell'invito a confermare interesse o nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione dell'invito a confermare interesse.~~ Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ~~e, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso di preinformazione o dell'invito a confermare interesse o nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione dell'invito a confermare interesse.~~ Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91.

Art. 70: Avvisi di preinformazione

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A.

Non si comprende perché è stata introdotta una limitazione ad una previsione consentita dalla direttiva europea, oltretutto la parte introdotta attiene ai settori speciali e quindi dovrebbe trovare collocazione nella parte ad essa dedicata.

La direttiva 24/2014 all'art. 48 (avvisi di preinformazione) espresamente prevede "Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione", la modifica proposta allinea a quanto previsto dalla direttiva in merito alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione. Del resto in riferimento non è prevista la possibilità degli Stati membri di dettare una diversa disciplina in merito.

Art. 76: Informazione dei candidati e degli offerenti

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato

In linea con la maggiore attenzione dedicata dal correttivo alle precisazioni terminologiche si propone la riformulazione della norma.

5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:



un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) ~~l'esclusione ai candidati e agli offerten~~^{ti esclusione ai candidati e agli offerten};

b) *il rifiuto della domanda di partecipazione del candidato e l'esclusione degli offerten*;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non conccludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

Art. 80: Motivi di esclusione

3. **L'esclusione di cui al comma 4** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ~~i compresi i~~ ^o i compresi i **institutori e procuratori generali**, di direzione o di vigilanza o rappresentanza, **ivi compresi i** ^o i **institutori e procuratori generali**, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **quali i** ^o i **institutori e procuratori generali**, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;

Art. 86: Mezzi di prova

5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione

ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) ~~l'esclusione ai candidati e agli offerten~~^{ti esclusione ai candidati e agli offerten};

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non conccludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.


Art. 80: Motivi di esclusione

3. **L'esclusione di cui al comma 4** L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ~~i compresi i~~ ^o i compresi i **institutori e procuratori generali**, di direzione o di vigilanza o rappresentanza, **ivi compresi i** ^o i **institutori e procuratori generali**, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **quali i** ^o i **institutori e procuratori generali**, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La specifica relativamente ai procuratori generali e agli Istitutori è finalizzata a chiarire, in aggiunta ai membri del consiglio di amministrazione ai quali è conferita la legale rappresentanza, per quali degli altri soggetti minuti di legale rappresentanza opera l'esclusione anche al fine di individuare chiaramente i soggetti da controllare.

L'ipotesi di esclusione prevista da questa lettera è collegata alla presentazione in corso di gara di dichiarazioni o documentazione non veritieri. Gli affidamenti di subappalto avvengono successivamente. Non si riesce a comprendere l'inserimento dell'esclusione prevista in tale lettera oltre il fatto specifico legata a false dichiarazioni per gli affidamenti di subappalto è coperto dalla successiva lettera f-ter.

Si fa presente l'opportunità di integrare la disposizione poiché il


D.L. Min. Infrastruttura e Trasporti
26

di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall'ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie di qualificazione, relative ai lavori richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritieri.

Art. 89: Avvalimento

1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'~~articolo 45~~ **di cui agli articoli 45 e 46**, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, **nonché il possesso dei requisiti di qualità** ~~di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa~~ attestazione SOA dell'impresa sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è concorrente il concorrente esclude il concorrente e la stazione appaltante escludono il concorrente e la stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

dei lavori redatto secondo lo schema guidata di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, nonché con l'indicazione del subappaltatore in riferimento alle categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritieri.

di esecuzione dei lavori va emesso in conformità non solo a quanto indicato nel bando o nell'avviso, bensì anche con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso debitamente approvati.

certificato di esecuzione dei lavori va emesso in conformità non solo a quanto indicato nel bando o nell'avviso, bensì anche con riferimento al contratto e agli eventuali atti integrativi dello stesso debitamente approvati.

sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non starebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46. Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.

sulla base dell'attuale formulazione che richiama solo gli operatori economici dell'art. 45 l'avvalimento non starebbe consentito nel caso di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria in quanto gli operatori sono disciplinati dall'art. 46. Tale limitazione all'avvalimento si pone in contrasto con la direttiva comunitaria e la giurisprudenza. Si propone quindi di inserire anche la previsione dell'articolo 46.

| | | |
|--|--|--|
| concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. | <p>11. Non è ammesso l'avvalimento qualsiasi nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.</p> | <p>OSSERVAZIONE: Si chiede di chiarire la portata della eliminazione dell'inciso "oltre ai lavori prevalenti". Sembra che si tratti di una procedura in cui vi siano lavori o componenti di particolare contenuto non sia ammissibile l'Istituto dell'avvalimento.</p> |
| | | <p>Art 95bis: Offerta economicamente più vantaggiosa con elementi matematici</p> <p>Il nuovo emendamento proposto per l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di acquisizione delle analisi prezzi in sede di gara risulta particolarmente efficace ai fini della verifica della congruità dell'offerta, in quanto consente di valorizzare il migliore rapporto qualità/prezzo e l'applicazione di elementi di valutazione solo matematici evita la nomina di commissioni tecniche e la rapida conclusione delle procedure di gara, con indubbi vantaggi per il mercato degli appalti.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara l'obbligo, per i concorrenti, di produrre le analisi dei prezzi mediante procedure telematiche. Le analisi dei prezzi prodotte dall'aggiudicatario sono parte integrante del contratto. Per l'aggiudicazione si applica il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con elementi di valutazione solo matematici senza commissione di aggiudicazione. Gli elementi di valutazione tecnica riguardano la sostenibilità e la qualità dell'offerta, con particolare riferimento all'affidabilità organizzativa dell'operatore economico; la professionalità e la competenza del personale impiegato nella commessa; le modalità operative attuate in cantiere; la qualità dei macchinari e delle attrezzature. Gli elementi di valutazione economica, oltre al prezzo, riguarda la comparazione, con mezzi elettronici, delle componenti fondamentali delle voci di prezzo dell'offerta nonché la coerenza delle stesse con quanto indicato nell'offerta tecnica. Il valore attribuito al grado di sostenibilità dell'offerta costituisce un elemento di conferma o riduzione del punteggio attribuito al prezzo. L'organo che presiede la gara procede alla valutazione della congruità delle offerte in contraddittorio con gli operatori economici, in ordine all'incidenza del costo del personale. In tal caso non si applica l'art. 97. |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>6. Con linee guida di ANAC sono definite le modalità operative di applicazione di questo articolo e le formule matematiche di valutazione delle offerte.</p> <p>7. Il presente articolo si applica ai lavori pubblici e, in quanto compatibile, ai servizi e alle forniture.</p> | |
| | <p>Art. 97: Offerte abnormalmente basse</p> <p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è abnormalmente bassa in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; d) il costo del personale è inferiore al minimo retributivo indicati nelle apposite tabelle al costo orario medio retributivo stabilito dalle tabelle ministeriali di cui all'articolo 23, comma 16. | <p>Con la modifica si vuole chiarire, anche ai fini della verifica sulla corretta applicazione del costo della manodopera a qualsiasi parte delle tabelle ministeriali occorre fare riferimento, le voci obbligatorie per qualunque tipo di impresa sono quelle retributive. Le voci invece contributive possono variare in relazione alla situazione specifica di ogni impresa.</p> |
| | <p>Art. 101: Scoggetti delle stazioni appaltanti</p> <p>6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, può essere nominato un assistente del direttore dell'esecuzione.</p> | <p>Occorre coordinare tale previsione con l'art. 112 comma 2</p> |
| | <p>Art. 103: Garanzia definitiva</p> <p>6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere definitivo dei medesimi.</p> | <p>La modifica proposta è conseguente alla modifica proposta all'art. 102 finalizzata a distinguere la disciplina del collaudo per i lavori da quelle della verifica di conformità per forniture e servizi, individuando le relative semplificazioni in riferimento agli importi.</p> |
| | <p>Art. 105: Subappalto</p> <p>2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'utilizzo—di qualsiasi—contratto—avente—ad—oggetto—attività—ovunque—espletate—che—richiedono—l'utilizzo—di</p> | <p>La modifica introdotta per i lavori al comma 2 relativamente alla percentuale subappaltabile del 30% della categoria prevalente risulta ancor più limitativa in quanto sembrerebbe esclusa la subappaltabilità delle categorie scorporabili. Si propone una</p> |

appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia salvo quanto previsto dal comma 5, **tutte le prestazioni nonché l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori e forniture dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. Per gli appalti di lavori non esclusivamente servizi e forniture senza prestazione di manodopera e forniture con pesa in opera e nei caldi, se singolarmente di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza dell'importo del contratto di manodopera, le forniture con pesa in opera e nei caldi, se singolarmente di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza dell'importo del contratto di manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono fornire affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante della stazione appaltante a singole prestazioni e, per i lavori, sia limitatamente a categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili **pureché l'affidatario sia qualificata nella relativa categoria;**
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cattivo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terra di subappaltatore, qualora già

appalte ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. **Per i lavori, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, **tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cattivo;** l'eventuale subappalto dei lavori della categoria prevalente non può comunque superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. **Per gli appalti di lavori non esclusivamente servizi e forniture subappaltato le forniture senza prestazione di manodopera e forniture con pesa in opera e nei caldi, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza dell'importo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.** L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.**

formulazione che ristabilirebbe la previgente disciplina sul subappalto.

Si chiede la soppressione di quanto indicato nei seguenti commi 4, 6 e 7bis, in quanto anzitutto debba essere consentito al concorrente di partecipare alla gara con la sola categoria prevalente, facendo ricorso al subappalto per le categorie di cui è sprovvisto. In merito al 7bis, in particolare non si comprende la modalità operativa di attuazione di tale nuova norma.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché :
- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili **pureché l'affidatario sia qualificata nella relativa categoria;**
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cattivo;
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terra di subappaltatore, qualora già

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle imprese pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando e avviso con cui si indica la gara deve prevedere tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nel medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dai loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all' articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando e avviso con cui si indica la gara deve prevedere tale obbligo. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara. L'indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Nei casi di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara e tale richiesta è specificata nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35.

7-bis. L'autorizzazione al subappalto può essere negata nell'ipotesi in cui il subappaltatore abbia presentato offerta nel medesimo procedimento di gara, a condizione che tale facoltà sia stata precisata negli atti di gara.

Art. 106: Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

La proposta di modifica è finalizzata a chiarire, così come previsto all'art. 72 della direttiva 24/2014, il contenuto delle modifiche consentite. La mancata previsione del termine opzioni all'interno dell'art. 106 crea difficoltà operativa nell'applicazione della disposizione in quanto sembra consentito solo modifiche collegate a revisioni prezzi, di cui peraltro riesce difficile quantificare preventivamente l'importo. La previsione dell'art. 106 è inoltre collegata all'art. 35 il quale prevede che nella determinazione del valore dell'appalto occorre tener presenti anche il valore delle opzioni.

della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato **un contratto di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie come previsto dalla Direttiva.**

Art. 107: Sospensione

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma del verbale o si rifiuti di sottoscriverlo, deve farne espresa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo complessivo del procedimento, da avviso all'ANAC in caso di mancata o tardiva comunicazione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

4. bis Quando la sospensione supera il quarto del tempo complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

Art. 113: Incentivi per funzioni tecniche

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulare sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, di collaudatore tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle

L'attuale formulazione prevede la pubblicazione in gazzetta Ufficiale della Unione Europea per qualunque importo anche nel caso in cui una variante accede ad un appalto di importo inferiore alla soglie di cui all'art. 35 e quindi non pubblicato sulla GUUE. Con la proposta di modifica si vuole chiarire che tale previsione si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie come previsto dalla Direttiva.

Si propone di suddividere l'attuale comma 4 in quanto tale ipotesi di comunicazione è ipotesi generale che deve applicarsi a tutte le sospensioni e non sono a quelle del comma 4.

Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire gli ambiti di attività per le quali può essere riconosciuto l'incentivo ed a chiarire l'applicazione nel caso di contratti per i quali è necessaria la nomina del direttore dell'esecuzione.



| | | |
|--|--|---|
| <p>fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore o direttore dell'esecuzione.</p> | <p>funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui, sulla base di quanto previsto nell'atto di cui all'art. 31 comma 5, deve essere nominato il direttore dell'esecuzione.</p> | <p>Tale modifica è volta a creare le condizioni per l'applicazione dell'art. 15, lett. k, del CCNL 01-04-1999 del comparto Regioni-Enti locali, in quanto gli Enti locali che si sono candidati a svolgere il ruolo di "Soggetto Aggregatore" (di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, recante: «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), espletano le attività connesse in aggiunta alle loro molteplici attività istituzionali, oltre al fatto che è necessario che si qualifichino tramite iscrizione nell'apposito elenco nazionale redatto dall'Anac, previa verifica dei requisiti richiesti.</p> <p>D'altro canto, sono stati stanziati dei fondi proprio per finanziare le attività svolte dal Soggetto Aggregatore (ai sensi dell'art. 9, comma 9, del DL n. 66 del 2014).</p> <p>Dunque, sebbene sia auspicabile che detti finanziamenti vengano impiegati, tra l'altro, per interventi di innovazione strumentale, per la formazione del personale e/o per l'acquisizione di expertise esterno, sarebbe utile la loro utilizzazione in parte anche a titolo di salario accessorio, consentendo in tal modo di avere una leva per attrarre personale altamente qualificato in tale settore, oltre ad essere una leva remunerativa dell'aggravio del carico di lavoro del personale rispetto alle attività istituzionali dell'ente.</p> <p>Tenuto conto del quadro normativo vigente, confermato dall'articolo 15, comma 2, lettera k) del CCLN 1° aprile 1999, come è noto possono essere utilizzate per finanziare il salario accessorio unicamente le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo.</p> <p>Si ritiene pertanto necessario introdurre il comma 6 all'art. 113 proprio per consentire di remunerare il maggior apporto produttivo del personale assegnato allo svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori.</p> |
| <p>6. Una quota non superiore al 10% degli importi assegnati ai Soggetti Aggregatori ai sensi dell'art. 9, comma 9, del Testo del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 -«Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, può essere destinata, a titolo di salario accessorio, al personale effettivamente impiegato nello svolgimento delle attività dei Soggetti Aggregatori medesimi, qualora le stesse comportino un aumento di produttività, ai sensi dell'art. 45 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.</p> | <p>Art. 163: Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile</p> | <p>Si propone di integrare il comma 2° con le tipologie di servizi e</p> <p>2. L'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p> |
| <p>2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.</p> | | |

| TESTO D.LGS 50/2016 - IN GRASSETTO SE CORRETTIVO | PROPOSTE EMENDAMENTI REGIONI IN GRASSETTO | MOTIVAZIONE |
|--|---|--|
| | <p>Art. 217: Abrogazioni</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:</p> <p>art. 5 comma 1 del decreto legge n.79 del 1997;</p> | <p>Con le modifiche proposte si vuole da un lato operare un ricordino normativo riportando la disposizione contenuta nel DL 79/1997 nel codice e dall'altra riaffermare il principio di divieto di anticipazione e prevedere le ipotesi di deroga. Le ipotesi previste sono legate ad attività cofinanziate da parte dell'Unione europea in quanto nella normativa di riferimento è prevista l'anticipazione e agli affidamenti in ambito di protezione civile al fine di facilitare l'esecuzione dei contratti in tali ipotesi.</p> |